



Decisione generale della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) concernente la limitazione dell'accesso alle offerte di gioco in linea non autorizzate in Svizzera

del 3 settembre 2019

La Commissione federale delle case da gioco (CFCG),

visti gli articoli 86 segg. della legge federale del 29 settembre 2017¹ sui giochi in denaro (LGD),

decide:

L'accesso ai giochi in denaro in linea che non sono autorizzati in Svizzera deve essere bloccato dai fornitori di servizi di telecomunicazione conformemente all'articolo 86 capoversi 1–4 LGD.

I domini da bloccare possono essere consultati sulla lista nera relativa alle offerte che rientrano nella competenza della Commissione federale delle case da gioco (<https://www.esbk.admin.ch/esbk/it/home/illegalespiel/zugangssperren.html>).

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante opposizione scritta entro 30 giorni dalla sua notificazione e indirizzata alla Commissione federale delle case da gioco (CFCG), Eigerplatz 1, 3003 Berna (art. 87 cpv. 2 e 88 cpv. 3 LGD). L'opposizione deve contenere le conclusioni, i motivi e i mezzi di prova nonché la firma dell'opponente o del suo rappresentante.

3 settembre 2019

Commissione federale delle case da gioco:

Il direttore, Jean-Marie Jordan

¹ RS 935.51